Anno XLVII

1997/1

IL TRADUTTORE NUOVO

VOLUME XLVIII



ASSOCIAZIONE ITALIANA TRADUTTORI E INTERPRETI MEMBRO DELLA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES TRADUCTEURS FIT ADERENTE ALL'UNESCO

IL TRADUTTORE NUOVO

Anno XLVII - Luglio 1997- Volume XLVIII Periodico semestrale d'informazione gratuito per i soci dell'A.I.T.I. Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 27 del 1° luglio 1986

La collaborazione, libera o per invito, si intende prestata gratuitamente. Ogni autore risponde delle proprie opinioni che non coinvolgono la testata. Manoscritti, disegni e fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Per esigenze tecniche gli articoli e le comunicazioni devono essere consegnati su dischetto (DOS o APPLE). È vietata la riproduzione e traduzione anche parziale di articoli, senza citare la fonte.

Direttore responsabile:

Rosalba Mattiauda

Redattore capo:

Maria Rosaria Cassese

Redazione: Anna Maria Negrente, Marco Ravaioli

c/o Anna Maria Negrente - Via Cardinal Salotti, 10

00167 Roma

Tel. e fax: 06/6281703 E-mail: anama@flashnet.it

Impaginazione e Grafica:

Henri Aste

Stampa: Grafica Flegrea

Via Solfatara, 5 80078 Pozzuoli (NA)

Tel. 081/5263817 - Fax 081/5261197

La rivista può essere ceduta anche ai non soci contro versamento, a titolo di rimborso spese, di Lit. 15.000 a copia per i Paesi dell'UE e di Lit. 20.000 per i Paesi extra UE. La richiesta, insieme con la copia dell'avvenuto versamento, va inviata per iscritto alla redazione, e può riferirsi a una o più copie. Il versamento va effettuato sul conto corrente postale n. 68584002 intestato ad Edizioni Oriens di Anna Maria Negrente, Via Cardinal Salotti, 10 - 00167 Roma. Si prega di compilare sempre la causale specificando "TRADUTTORE NUOVO".

Sommario

EDITORIALE	5
Daniela Memmo	
Diritto d'autore e traduzione: spunti di riflessione	7
Fabrizio Megale	
Il contratto di traduzione: piccolo vademecum 1	5
Sandra Nervegna	
Diritti di traduzione e diritto di traduzione*2	2
Patrizia Frisoli	
La SIAE e i traduttori*	6
I collaboratori	2
Appendice:	
L'altra campana. Il rapporto traduttore-editore	
visto dalle Case Editrici	3

EDITORIALE

In un panorama dominato dalla precarietà e dalla illegalità può sembrare perfino spiritoso dedicare un numero monografico al "diritto d'autore". Ma tant'è. Nell'« allegra » indisciplina che regna anche nel nostro settore vogliamo manifestare simpatia per una qualche normativa culturale o ideale.

È bene ricordare che il diritto d'autore non è un diritto monolitico, ma racchiude invece ulteriori diritti che ci si è sforzati di analizzare nel dettaglio: si tratta peraltro di aspetti che vanno indicati al momento di concludere un contratto e che assumono quindi particolare rilevanza anche pratica. La "c" cerchiata, seguita dall'anno di prima pubblicazione e dal nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica, non viene apposta da un ufficio particolare, ma dipende dalla libera scelta di ogni autore o editore che pubblica.

Troppo spesso anche il traduttore più « avveduto » confonde contratto di vendita e di prestazione di opera individuale con contratto di edizione e via equivocando...

A chi già si preoccupa garantiamo comunque: non seguirà convegno.

DANIELA MEMMO DIRITTO D'AUTORE E TRADUZIONE: SPUNTI DI RIFLESSIONE

1. La disciplina del diritto d'autore

Oggetto del diritto d'autore sono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione. La definizione è offerta dall'art. 2575 c.c., che nel Titolo IX (Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali) regola al Capo I il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche, e si affianca a quella contenuta nelle leggi speciali richiamate dall'art. 2583 dello stesso codice civile. L'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), infatti, riproduce nel suo primo comma la disposizione del citato art. 2575 c.c. ed introduce con tale richiamo l'ampia e analitica serie di disposizioni dettate dal legislatore speciale per la regolamentazione del diritto d'autore. La legge n. 633 del 1941 continua ad essere la disciplina fondamentale in materia ed è rimasta sostanzialmente immutata nella sua originaria stesura e coerente ai suoi principi ispiratori, nonostante le numerose integrazioni ad essa apportate nel corso degli anni, soprattutto in attuazione della normativa sovranazionale.

Per quanto riguarda le integrazioni, si pensi all'inserimento, nell'elenco analitico delle opere protette, delle opere fotografiche e di
quelle espresse con procedimento analogo (art. 2, n. 7, Legge 633/41),
mediante D.P.R.. 8 gennaio 1979, n. 19. Di estrema rilevanza è poi
l'innovazione introdotta nell'art. 1 della legge sul diritto d'autore, che
protegge come opere letterarie i programmi per elaboratore "ai sensi
della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con Legge 20 giugno 1978, n. 399".
L'inclusione dei programmi per elaboratore tra le opere dell'ingegno
protette dalla legge sul diritto d'autore deriva dall'adeguamento del
nostro ordinamento alla normativa comunitaria, la quale ha posto fine
ad un lungo e tormentato dibattito in ordine alla natura giuridica del

software e del diritto spettante al suo autore. Il d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, in attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, ha introdotto nella Legge 633/41 numerose norme relative ai programmi per elaboratore. In particolare sono compresi nella protezione "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso" (art. 2, n. 8, Legge 633/41).

La materia del diritto d'autore e della sua protezione è stata infine oggetto di ulteriori interventi legislativi, che si pongono al di fuori della Legge 633/41, ma che è qui opportuno richiamare per la loro intrinseca rilevanza e per la grande attenzione degli interpreti da cui sono stati accompagnati. Si tratta in primo luogo della legge 22 maggio 1993, n. 159 (Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie), che sanziona il comportamento di "chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni" (art. 1 Legge 159/1993).

È poi da ricordare la Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994), che reca una complessa delega al Governo per l'attuazione di un cospicuo numero di direttive comunitarie da recepirsi con decreti legislativi, ovvero in via regolamentare o amministrativa. In particolare l'art. 16 Legge 52/1996 è intitolato al diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo e stabilisce i relativi criteri di delega; l'art. 17 eleva invece a 70 anni la durata di protezione del diritto d'autore prevista da alcune disposizioni della Legge 633/1941.

2. La creatività della traduzione e il traduttore autore

La traduzione con carattere creativo rientra nell'ampia categoria delle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche prese in considerazione dall'art. 2575 c.c. come oggetto del diritto d'autore: l'assimilazione ha una base testuale nell'art. 1 Legge 633/1941, in forza del quale, "senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protet-

te le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua (...)". La traduzione di un'opera dell'ingegno è, in quanto qualificabile come elaborazione di carattere creativo, assimilabile all'opera originaria e come tale protetta. È inoltre considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro (art. 7, comma 2, Legge 633/1941). Il traduttore è, dunque, autore .

Sul punto è utile richiamare alcune decisioni giurisprudenziali, rese con riferimento a controversie con particolari tratti di originalità, che spesso pongono il problema del conflitto tra più autori. Il requisito della "creatività" è ricostruito dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza del 27 marzo 1992: "posseggono il requisito della creatività e possono essere tutelati in base alla normativa sul diritto d'autore (...) i cosiddetti «rifacimenti» (o «adattamenti») in forma teatrale ed in lingua ceca di alcune novelle di Cechov, qualora consistano in una elaborazione in forma dialogata e con l'aggiunta di brani inediti di esclusiva creazione di un attore cecoslovacco operante in Italia, anche se tali opere risultino tradotte in italiano in via provvisoria, ai soli fini delle prove degli attori, con riserva di traduzione definitiva in vista della rappresentazione pubblica" (App. Torino, 27 marzo 1992, in Impresa, 1992, 3014). Ancora con riguardo ad un'opera teatrale e al preteso contrasto tra testo tradotto, tutelabile ai sensi del diritto d'autore, e testo rappresentato, si è pronunciata la Corte di Cassazione: "anche con riguardo ad un'opera teatrale non nell'originale ma nella sua traduzione in lingua italiana, ogni eventuale intervento del regista sul testo, apportato in modo originale e in un certo senso creativo, salvaguarda l'integrità dell'opera solo se estrinsecato negli spazi lasciati liberi dall'autore (in relazione, ad esempio, all'omessa indicazione di pause o di movimenti dei singoli o delle masse); consegue che l'attore, obbligandosi con contratto di scrittura artistica all'interpretazione della versione italiana di un'opera, può legittimamente rifiutare la propria prestazione, a norma dell'art. 1460 c.c., a fronte di adattamenti di quell'opera tali da alterarne l'integrità, sempreché, peraltro, essi siano di non scarsa importanza" (Cass., 12 settembre 1991, n. 9535, in Foro it., 1992, I, c. 763). Inoltre, in una controversia sorta con riferimento ad un'opera musicale, si è ribadita l'assimilazione della traduzione della parte letteraria all'opera originaria: "in un'opera composta di musica e parole non è lecito utilizzare uno di questi elementi per unirvi altre parole (o, rispettivamente, altra musica) in concorrenza con l'opera composta originaria, eccetto che nelle ipotesi normativamente previste dall'art. 35 Legge diritto autore 22 aprile 1941, n. 633; la stessa regola si applica nel caso in cui la parte letteraria consista in una traduzione dal testo originale" (Trib. Milano, 5 novembre 1984, in Dir. autore, 1985, p. 79). Infine,

ancora dalla giurisprudenza si trae la collocazione del traduttore all'interno della discussa categoria degli autori di opere cinematografiche, laddove si afferma che "il traduttore-adattatore di film va considerato come coautore (nella specie, il Tribunale ha accolto la richiesta di vedere menzionato il proprio nome nella proiezione del film con l'indicazione della qualità professionale e del contributo nell'opera)" (Trib. Roma, 16 febbraio 1993, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, c. 657; in *Dir. autore*, 1993, p. 491).

3. Diritto morale e diritto patrimoniale d'autore. Il contratto di edizione

Sull'opera dell'ingegno, e quindi anche sull'opera di elaborazione costituita dalla traduzione, è riconosciuta all'autore, e quindi al traduttore, una serie di diritti, che insieme compongono la situazione giuridica complessa indicata come diritto d'autore. Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 2576 c.c.; art. 6 Legge 633/1941): l'acquisto del diritto d'autore in capo al traduttore va

pertanto ricondotto alla stesura della traduzione.

Dal punto di vista del contenuto, la complessa situazione giuridica dell'autore e del traduttore, si distingue, com'è noto, in diritto morale d'autore (art. 2577, comma 2, c.c.; art. 20 ss Legge 633/1941) e diritto patrimoniale d'autore (art. 2577 c.c.; art. 12 ss. Legge 633/1941). Quest'ultimo è il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. A differenza del diritto morale, il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto alla utilizzazione economica dell'opera, è trasferibile mediante atti giuridici che consentono ad altri soggetti, diversi dall'autore, lo sfruttamento dell'opera. Il trasferimento dietro corrispettivo del diritto patrimoniale è anzi il modo abituale per l'autore di trarre un vantaggio economico dalla propria creazione intellettuale; esso è espressamente previsto e consentito dall'art. 2581 c.c. e dagli artt. 107 ss. Legge 633/1941.

È importante sottolineare che il trasferimento a titolo oneroso può riguardare sia il diritto di utilizzazione dell'opera nel suo complesso, sia le singole facoltà in cui tale diritto si scompone e che sono analiticamente descritte dagli artt. 12-18 Legge 633/1941. Per la traduzione, l'art. 18 stabilisce ad esempio che "il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto". I singoli diritti esclusivi sono tra loro indipendenti; l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti che compon-

gono la complessa situazione giuridica relativa alla utilizzazione economica dell'opera (art. 19 Legge 633/1941)

Premesso che in forza dell'art. 7 Legge 633/1941 i diritti di utilizzazione possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, tra i vari possibili tipi contrattuali viene in primo luogo in considerazione il contratto di edizione, con il quale l'autore concede ad un editore, per una durata che non può superare i venti anni, l'esercizio dei diritti di utilizzazione dell'opera. L'editore a sua volta si obbliga a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità all'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale, nonché a pagare all'autore i compensi pattuiti. Il contratto di edizione è analiticamente disciplinato dagli artt. 118 ss. Legge 633/ 1941; sulla possibilità che esso abbia ad oggetto anche l'edizione di traduzioni, in linea del resto con la generale assimilazione dell'opera di elaborazione mediante traduzione all'opera dell'ingegno originaria, non sorgono dubbi giacché in questo senso soccorre anche un dato testuale, fornito dall'art. 130 Legge 633/1941, il quale con riguardo alla determinazione del compenso fa espresso riferimento alle "edizioni di traduzioni".

4. La traduzione come prestazione di lavoro intellettuale

L'analisi dei modelli contrattuali di alienazione dei diritti sulle traduzioni, riassumibili sotto lo schema generale del contratto di edizione, presuppone l'indiscutibile carattere creativo delle traduzioni medesime, che vale ad assimilarle, come si è più volte ripetuto ,alle opere dell'ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d'autore. Fuori dall'ambito del contratto di edizione si colloca evidentemente l'utilizzazione di traduzioni prive del carattere creativo. In tal caso, la traduzione è una semplice trasposizione letterale da una lingua all'altra qualificabile come il risultato di una prestazione di lavoro intellettuale e, dal punto di vista giuridico, può formare oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo: il lavoro è subordinato quando il traduttore si obbliga "a prestare il proprio lavoro intellettuale (...) alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" (art. 2094 c.c.); il lavoro è autonomo quando il traduttore si obbliga a compiere verso un corrispettivo una prestazione di opera intellettuale (rectius, la traduzione), "con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" (artt. 2222 e 2230 c.c.).

Anche su questo punto si rinvengono interessanti pronunce giurisprudenziali. In una fattispecie relativa al rapporto di lavoro di traduttore-annunciatore della RAI, qualificato di lavoro subordinato con sentenza del giudice di merito, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado sulla base del seguente principio: "il rapporto di lavoro subordinato non cessa di essere tale nei casi in cui il vincolo di subordinazione si presenti in forma più o meno attenuata, come normalmente avviene quando la prestazione lavorativa sia di natura intellettuale, sempreché siano in esso riscontrabili gli altri requisiti che differenziano il suindicato contratto da quello di lavoro autonomo (oggetto della prestazione consistente nell'impiego di energie lavorative secondo direttive e sotto il controllo dell'imprenditore, forma e periodicità della retribuzione, incidenza sul datore di lavoro del rischio economico dell'attività svolta, stabile inserimento del lavoratore nella organizzazione dell'impresa ecc.)" (Cass. 13 maggio 1991, n. 4405, in Foro it. Mass., 1987). Il medesimo rapporto di lavoro può naturalmente essere svolto alle dipendenze della pubblica amministrazione: "nell'attività di traduttore, redattore e «speaker», svolta presso il servizio informazioni e radiodiffusioni per l'estero della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base di un incarico a tempo determinato, successivamente rinnovato con carattere di continuità e subordinazione e con compenso commisurato alla durata delle prestazioni, senza alcun riguardo all'entità del risultato, è configurabile un rapporto di pubblico impiego (...)" (TAR Lazio, sez. I, 13 gennaio 1982, n. 25).

Una interessante pronuncia della Cassazione precisa poi i confini tra prestazione professionale del giornalista e prestazione del traduttore, che appaiono sfumati nella sentenza appena richiamata. Per attività giornalistica — la cui riconducibilità o meno ad un rapporto di lavoro subordinato deve essere verificata principalmente alla stregua dello schema dell'art. 2094 c.c. — deve intendersi non già qualsiasi attività svolta da un giornalista, con inammissibile prevalenza qualificante della qualità professionale dell'autore della prestazione rispetto alle caratteristiche oggettive della medesima, bensì l'attività contraddistinta dall'elemento della creatività di colui che, con opera tipicamente anche se non esclusivamente — intellettuale, provvede alla raccolta, all'elaborazione o al commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale ed ideologica. Pertanto, la Corte ritiene che non sia ravvisabile un rapporto di lavoro subordinato giornalistico in ipotesi di prestazioni singolarmente retribuite e convenute, in base a distinti contratti succedutisi nel tempo, e risolventisi in un'attività, come quella di traduzione, non costituente espressione originale di pensiero o di critica rielaborazione del pensiero altrui (così Cass., 19 maggio 1990, n. 4547, in *Foro it. Mass*, 1990).

5. La protezione del diritto d'autore

La legge sul diritto d'autore dedica ampio spazio alla protezione del diritto medesimo. A questo fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un registro pubblico generale delle opere protette (art. 103, Legge 633/1941). La legge prevede poi due forme di tutela: in primo luogo la tutela giudiziaria, che si sostanzia in difese e sanzioni civili (artt. 156 ss.) ed in difese e sanzioni penali (artt. 171 ss. Legge 633/1941), e che spetta a chi abbia ragione di temere la violazione di un suo diritto di utilizzazione economica dell'opera, oppure a chi intenda impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, al fine di ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione (art. 156 Legge 633/1941) Vi è poi la tutela esercitata dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), che è un ente di diritto pubblico istituito per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore (artt. 180 ss. Legge 633/1941)

L'applicazione della disciplina sul diritto d'autore ha sempre posto molteplici problemi, per la complessità dei soggetti e degli interessi coinvolti. Si discute ad esempio del rapporto tra tutela del diritto d'autore e tutela del diritto alla riservatezza, ai fini di evidenziarne l'estensione ed i limiti. Secondo una pronuncia di merito, "al diritto alla riservatezza epistolare, da intendersi quale legittima aspettativa che l'autore ripone nel destinatario circa il mantenimento del più rigoroso riserbo in merito alle notizie ed ai sentimenti manifestati, non sono applicabili i limiti legislativamente stabiliti in tema di opere dell'ingegno e di diritto al ritratto (nella specie, si trattava delle lettere indirizzate da Elio Vittorini a Lucia Rodocanachi, concernenti anche l'attività di traduzione dall'inglese svolta segretamente da quest'ultima per conto dello scrittore)" (Trib. Milano, 30 giugno 1994, in Foro it., 1992, I, c. 1667 ss., e in Dir. informazione e informatica, 1995, p. 626 ss.). Per la individuazione dei "limiti legislativamente stabiliti in tema di opere dell'ingegno", ai quali si riferisce la sentenza richiamata allo scopo di escluderne la diretta applicazione al diritto alla riservatezza, viene in discussione in particolare l'art. 70 Legge 633/1941, contenuto nel Capo V relativo alle cosiddette utilizzazioni libere. Secondo tale norma, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso. Infine, il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

6. La tutela dell'autore di fronte alle nuove tecniche riproduttive

L'attuale fase dello sviluppo tecnologico, sempre più avanzato, approfondisce ed apre nuove prospettive di discussione. La crescente diffusione di tecniche riproduttive accessibili a tutti (fotocopie, videocassette, microfilm, registrazioni) rende sempre più difficile il controllo che l'autore ha il diritto di esercitare sulla diffusione delle sue opere. In questo ambito si colloca anche la riproduzione delle opere creative, edite o inedite, nella rete telematica Internet, con o senza il consenso dell'autore. I problemi indotti dalle nuove tecnologie esigono la predisposizione di forme di tutela più adeguate; se l'intervento del giudice è legato al sorgere di specifiche controversie e deve necessariamente seguire l'iniziativa dei soggetti interessati, più moderne norme di protezione possono essere introdotte dal legislatore. Per quanto riguarda gli interventi già attuati, si sono richiamate la Legge 22 maggio 1993, n. 159, contenente norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie, e la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, di attuazione della direttiva 93/83/CEE sul diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo (v. retro par. 1).

Un intervento di protezione dell'autore, anche nei confronti delle moderne ed invasive tecniche riproduttive appena richiamate, può comunque realizzarsi nella scelta dei criteri di determinazione del necessario "ristoro" dagli abusi, vale a dire al momento della quantificazione del danno subito: "in materia di diritto d'autore sono risarcibili proprio i danni patrimoniali, derivanti dalla lesione dei diritti morali, non patrimoniali, quali quello all'integrità dell'opera e quello alla paternità dell'opera stessa, danni che possono essere gravissimi, atteso che — per quanto attiene al diritto all'integrità dell'opera — la divulgazione di un'opera d'arte deformata può produrre conseguenze negative sulla reputazione dell'autore e, quindi, sulla sua situazione nel mercato delle opere dell'ingegno; mentre — per quanto attiene al diritto alla paternità — l'utilizzazione dell'opera, senza l'indicazione del suo autore, può mancare di determinare, nell'ambito dei potenziali clienti, l'apprezzamento dell'opera e del suo autore" (Cass., 30 gennaio 1991,

n. 918, in Dir. autore, 1992, p. 360 ss.).

IL CONTRATTO DI TRADUZIONE: PICCOLO VADEMECUM

Introduzione

Com'è largamente noto, i diritti del traduttore di un libro sulla propria traduzione sono veri e propri diritti d'autore.

La traduzione, quale elaborazione creativa di un'opera dell'ingegno originaria, forma infatti oggetto di una tutela giuridica speciale ed autonoma facendo sorgere diritti, in capo al traduttore, distinti da quelli

che spettano all'autore dell'opera originale.

Recita l'art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", abbreviata nel seguito LDA): "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua". Questo articolo viene poi completato dal successivo art. 7: "È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro".

L'opera creata dal traduttore si chiama dunque "opera di elaborazione" o "derivata", per distinguerla dall'opera dell'ingegno originaria. Precisiamo che, in diritto di autore, si intende con opera dell'ingegno il frutto di una creazione intellettuale. Creatività non vuol dire novità, od originalità, od elevatezza. Basta a contraddistinguerla l'elemento della personalità, dell'individualità. La traduzione, pur essendo un'elaborazione, costituisce a sua volta un'opera dell'ingegno, di contenuto creativo. Come tale essa ricade nell'ambito di applicazione della LDA.

Giuridicamente i traduttori di libri non sono, come la generalità degli altri traduttori — i cui committenti non sono editori ma enti ed aziende per i quali traducono non opere dell'ingegno ma semplici atti e documenti —, liberi professionisti in senso stretto, ricadenti nella generale disciplina del lavoro autonomo contenuta nel codice civile, ma autori a tutti gli effetti (come gli scrittori, gli artisti, i registi ecc.), regolati quindi da una legislazione speciale, il "diritto di autore" contenuto nella LDA (1).

Di regola, com'è noto, il traduttore cede ad un editore, dietro compenso, lo sfruttamento economico dei suoi diritti d'autore sulla traduzione, non potendo egli stesso stamparla e commercializzarla per difetto della necessaria organizzazione imprenditoriale.

A tal fine la LDA contempla espressamente l'istituto del "contratto di edizione di traduzione" (art. 130), quale particolare categoria del generale contratto di edizione per le stampe. Quest'ultimo viene a sua volta così definito dall'art. 118: "Contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare, per conto e a spese dell'editore medesimo, l'opera dell'ingegno". La stessa LDA prevede tuttavia che i diritti di autore possano essere ceduti, oltre che con il contratto di edizione tipico, in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (art. 107).

Il presente contributo, destinato prevalentemente ai giovani traduttori, si propone di passare in rassegna i contratti di edizione di traduzione italiani. A tal fine sono stati esaminati i contratti realmente stipulati negli ultimi anni da numerose case editrici, grandi e piccole, diffuse in tutto il paese.

Stipulare un contratto di edizione

Una prima rilevazione interessante è questa: nel nostro paese vengono conclusi sempre più contratti di edizione di traduzione (art. 130 LDA) e sempre meno contratti di prestazione d'opera e contratti di vendita, egualmente ammessi dalla legge (art. 107) e largamente usati nella prassi. Nel primo tipo di contratto, in estrema sintesi, i diritti di autore vengono ceduti per venti anni all'editore, mentre negli altri due l'alienazione avviene "in via definitiva e assoluta".

Specificare il termine dei venti anni

Bisogna aggiungere che i contratti di edizione di traduzione attualmente esistenti sono, ormai nella loro quasi totalità, contratti di traduzione a termine. L'editore, con questo contratto (art. 122), ha facoltà di eseguire il numero di edizioni che stima più opportuno durante un termine, che non può eccedere venti anni, e per un numero minimo di esemplari per edizione che deve essere indicato obbligatoriamente nel contratto a pena di nullità.

È quindi necessario in ogni caso menzionare espressamente la durata ventennale della cessione, a far data dalla consegna del dattiloscritto, e la tiratura minima della prima edizione. Inoltre l'editore è libero di procedere al numero di ristampe della traduzione che stima conveniente, sempre nel termine dei venti anni.

Negoziare clausole migliorative

Per quanto riguarda il dettaglio delle singole clausole, la maggior parte dei contratti di traduzione attualmente in uso viene disposta unilateralmente dagli editori. Giuridicamente si tratta di "contratti per adesione", nei quali il contenuto risulta, in tutto, predeterminato da una delle due parti mentre all'altra viene lasciata semplicemente la facoltà di aderire o meno. Va subito detto che appare legittima l'esigenza delle case editrici di regolare i propri rapporti contrattuali in modo uniforme.

Tuttavia il contratto di traduzione, come tutti i contratti di edizione, stipulati con autori, costituisce al tempo stesso un contratto pattuito, dall'una e dall'altra parte, intuitu personae (2). Esso presenta quindi uno spiccato carattere fiduciario. Sono infatti determinanti la personalità, la

perizia e la creatività di chi effettua la traduzione.

Ne risulta che il contratto in oggetto presenta un indiscutibile margine di *negoziabilità* da parte del traduttore, più o meno ampio naturalmente a seconda dei casi, che in molti dei contratti esaminati prende la forma di pattuizioni apportate a penna e aggiuntive o modificative rispetto alle clausole comunemente usate dall'editore nel contratto di traduzione standard.

Si possono citare due esempi, che ricorrono spesso nei migliori contratti.

Talvolta si è menzionato espressamente l'obbligo per l'editore di apporre il nome del traduttore imperativamente sul frontespizio (art. 33 regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante regolamento di attuazione della LDA, che recita "o sulla copertina, o sul frontespizio", senza altre alternative) poiché si è sviluppata, nel corso degli anni, in numerosi casi, la pratica di porlo erroneamente sul retrofrontespizio.

Talaltra il traduttore ha chiesto e ottenuto che il Foro competente nell'eventualità di una causa legale fosse quello della sua zona di residenza, con la seguente formula: "Solo competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il Foro di ..., con

esclusione di ogni altro, alternativo o concorrente".

Non è infrequente infine l'apposizione di clausole aggiuntive, con cui si consente al traduttore di redigere una "nota sulla traduzione" o "nota del traduttore" di qualche pagina, da inserire all'inizio o alla fine del volume, o ancora un glossario (in caso di testi altamente specialistici) o quant'altro venga concordato con l'editore. In altri casi, meno frequenti ma non insoliti, al traduttore viene affidata anche la curatela (comprendente ad esempio prefazione, note, bibliografia, ecc.), per cui

la menzione sul frontespizio dovrà essere "Cura e traduzione di ...".

Elencare in dettaglio i diritti ceduti

Passando ora al numero e al contenuto dei diritti d'autore trasferiti all'editore, una formula molto usata è la seguente:

"La traduzione viene ceduta dal traduttore, che agisce per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, per la durata di venti anni a decorrere dalla consegna del dattiloscritto completo, salvo quanto previsto al successivo punto.

"In virtù del presente contratto l'editore acquista il diritto esclusivo di stampare, pubblicare è vendere in Italia e all'estero, con la veste editoriale, al prezzo e nel numero di edizioni che riterrà più opportuni, l'opera di cui sopra; nella cessione sono specificatamente ricompresi senza derogare la generalità i diritti di subedizione presso Clubs del libro ed altre organizzazioni consimili o in collane di altri editori italiani; il diritto di pubblicazione parziale anche sulla stampa quotidiana e periodica ovvero in enciclopedie e antologie; il diritto di rappresentazione, con gli adattamenti necessari, per teatro, radio, televisione, cinematografo, videocassette, nastri e dischi o qualsiasi altro supporto su memorie ottiche. Tiratura minima: 1000 copie".

Ha infatti scritto il De Sanctis: "È da consigliare all'autore e allo stesso editore, ai fini di una non equivoca interpretazione del contratto, considerata la difficoltà di individuare quali diritti d'autore eventualmente spettino all'editore "nei limiti dell'oggetto e della finalità" del contratto medesimo, di esplicitamente enumerarli (3). Bisogna quindi evitare formule generiche ed onnicomprensive, del tipo "sono ceduti tutti i diritti sulla traduzione indistintamente".

Il diritto dell'autore, com'è noto, non si caratterizza giuridicamente come un diritto "monolitico", ma si articola in un complesso di facoltà patrimoniali distinte. I diritti di utilizzazione economica dell'opera, infatti, sono fra loro indipendenti (art. 119 LDA), esercitabili separatamente o congiuntamente e cedibili all'editore anche singolarmente mediante distinte clausole o contratti, purché in modo espresso e provabile per iscritto per estensione territoriale e temporale.

Ciononostante, al fine soprattutto di permettere alla casa editrice una gestione economica stabile e durevole del complesso dei diritti di autore derivanti da un'opera e di garantire nel contempo il principio generale di libertà d'impresa, ossia in concreto la possibilità per l'editore di disporre ampiamente dell'opera acquistata, nei contratti vengono ceduti di regola, come abbiamo appena visto, tutti i diritti d'autore (ma elencandoli uno ad uno) e si riconosce inoltre alla casa editrice la facoltà

di subcedere ad altri la traduzione dopo la pubblicazione, sempre ovviamente nel termine dei venti anni. Da notare che la maggior parte delle volte i soggetti subcessionari sono altri editori. Più raramente invece la traduzione viene ceduta a terzi per l'adattamento cinematografico, televisivo o teatrale.

Prevedere un compenso in caso di cessione a terzi

In relazione alla libertà di subcessione i migliori contratti prevedono un corrispettivo per il traduttore, mediante la seguente formula: "Qualora la traduzione venga ceduta ad altri dopo essere stata pubblicata dall'editore, verrà riconosciuto al traduttore il 30% sul ricavo netto della cessione".

È questa una clausola estremamente importante.

Rinnovo del contratto di edizione

Per il periodo successivo alla scadenza ventennale, numerosi contratti contengono la clausola seguente: "Ove l'editore intendesse continuare la pubblicazione dell'opera, decorso il periodo di anni venti, il traduttore, a parità di condizioni eventualmente offerte da altri, si impegna ad accordargli la preferenza. Sempre premessa la sua facoltà di non voler cedere a nessuno la traduzione".

Si noti che deve sempre essere fatto salvo il diritto per il traduttore di rifiutare il rinnovo alla scadenza ventennale e di rientrare pienamente in possesso dei suoi diritti d'autore. Ciò implica l'esclusione di qualsiasi clausola di tacito rinnovo, del resto non applicabile ai contratti di edizione (4).

Dopo venti anni il traduttore può naturalmente decidere di cedere la sua opera, con nuovo contratto di edizione, allo stesso o ad altro editore. Attualmente i migliori contratti in uso prevedono una cessione limitata normalmente ad altri dieci anni, con la seguente formula: "La traduzione viene ceduta dal traduttore, che agisce per sè, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del presente accordo".

Va segnalato che taluni editori, scaduto il termine ventennale, hanno l'abitudine di ristampare le traduzioni senza rinnovare i contratti preventivamente o di ristampare prima e di proporre poi contratti con somme a loro piacimento.

Per evitare di finire in giudizio, alcuni di tali editori sono stati costretti a comporre amichevolmente e rapidamente le controversie sollevate dai traduttori. Con atti di transazione questi ultimi hanno ricevuto somme pattuite a titolo di sanatoria. In difetto essi avrebbero presentato istanza civile di risarcimento e domandato, a norma dell'art. 161 della LDA, il ritiro delle copie in commercio mediante richiesta di provvedimento d'urgenza al pretore (art. 700 C.P.C..).

All'atto di transazione ha poi fatto regolarmente seguito la stipula di un nuovo contratto con l'editore. Va notato tuttavia che il compenso disposto in tale transazione appariva come comprensivo anche del valore dei diritti di utilizzazione economica ceduti con il nuovo contratto.

Concludendo: la migliore conoscenza, da parte dei traduttori, dei propri diritti morali e patrimoniali e della legislazione sul diritto d'autore fa sì che tutte le case editrici riservino attualmente una grande attenzione ai rapporti contrattuali con i loro traduttori anche *dopo* la firma del contratto. Tali rapporti infatti iniziano, non finiscono, con la stipula di quest'ultimo.

Applicare il regime fiscale del diritto d'autore

Per quanto riguarda il compenso, l'esercizio per professione abituale di questa attività non è considerata come "esercizio di arte o professione" ed il regime fiscale da applicare imperativamente è quello, speciale e agevolato, degli autori. I traduttori di libri, infatti, non percepiscono "onorari" da liberi professionisti, ma "redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore".

In tal caso il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF non è costituito dalla differenza fra compensi riscossi e spese professionali sostenute: viene infatti applicata una cosiddetta "riduzione forfettaria" (ossia si presume che le spese indispensabili all'attività ammontino ad una percentuale fissa).

Il reddito imponibile è costituito dall'ammontare complessivo dei compensi lordi percepiti ridotto del 25% a titolo di deduzione forfettaria. Le spese sostenute dal traduttore non devono quindi essere in alcun modo documentate né è necessario tenere alcuna contabilità, obbligatoria invece per i traduttori liberi professionisti (si noti che il contribuente che percepisce sia redditi da libera professione che diritti d'autore deve tenere la contabilità solo per i primi).

Conseguentemente la ritenuta d'acconto del 19% trattenuta dall'editore al momento del pagamento viene effettuata sul compenso lordo diminuito del 25%; in pratica essa va calcolata sul 75% solamente del compenso lordo.

I redditi derivanti da diritti d'autore, al momento della dichiarazione annuale ai fini IRPEF, devono sempre essere dichiarati nel Quadro 740/

E, Sezione II, non avendo nessuna importanza che essi siano abituali o occasionali. Se il traduttore ha anche altri redditi, dovrà compilare altresì il quadro 740 Base.

La "cessione di diritti d'autore" o, detto altrimenti, la "utilizzazione economica, da parte dell'autore, di opere dell'ingegno" non è soggetta ad IVA (si noti la formula, da non confondere né con la "non imponibilità IVA", né con la "esenzione dall'IVA"). A tali redditi non si applica quindi, sempre per gli stessi motivi, nemmeno il cosiddetto "10% INPS", istituito di recente a fini previdenziali.

È importante osservare anche qui che l'abitualità o l'occasionalità dei diritti d'autore percepiti non ha alcuna rilevanza: in entrambi i casi si applicano la deduzione forfettaria e la non soggezione all'IVA.

⁽¹⁾ Cfr. F. MEGALE, *La professione di traduttore in Italia*, in: Ministero dei Beni Culturali, "Quaderni di libri e riviste d'Italia", 1992, n. 28, pp. 205-283; per il testo della LDA, v. G. ASSUMMA e G. CORASANITI, *Codice del diritto d'autore e dello spettacolo*, Padova, Cedam, 1996.

⁽²⁾ Cfr. V. DE SANCTIS, Contratto di edizione, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 112-113.

⁽³⁾ Cfr. V. DE SANCTIS, Contratto di commissione di opera dell'ingegno e diritto del committente, in "Il diritto di autore", 1963, pp. 343-348; M. FABIANI, I contratti di utilizzazione di opere dell'ingegno, Milano, Giuffrè, 1987, p. 257.

⁽⁴⁾ Cfr. V. DE SANCTIS, Contratto di edizione, op. cit., pp. 133 e 272.

SANDRA NERVEGNA DIRITTI DI TRADUZIONE E DIRITTO DI TRADUZIONE*

Innanzi tutto ringrazio l'AITI per l'invito e saluto tutti i presenti. Sono qui in qualità di funzionario della Presidenza del Consiglio, in particolare del servizio per il diritto d'autore dove svolgo la mia attività da circa 15 anni. Ero già a conoscenza del contenuto dell'intervento del Dr. Megale e quindi, per quanto riguarda la mia relazione, ho pensato di fare un breve *excursus* storico-giuridico sulla figura del traduttore nell'ambito della nostra normativa (la legge 633 del 22 aprile 1941).

Come diceva il Dr. Megale, la nostra legge assicura al traduttore una notevole importanza, tant'è che i diritti del traduttore sono riconosciuti come diritti d'autore. Sempre il Dr. Megale ha citato 2 articoli; l'articolo 4 e l'articolo 7 della normativa che rispettivamente recitano: "Senza pregiudizio di diritti esistenti sull'opera originaria sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in un'altra lingua". Di nuovo, ancora, l'articolo 7 sancisce: "È considerato autore dell'elaborazione l'elaboratore nei limiti del suo lavoro". L'opera creata dal traduttore è quindi un'opera derivata o di elaborazione che la legge distingue dall'opera originaria, da cui appunto deriva. La legge però riconosce al traduttore una protezione piena ed uguale, ovviamente senza pregiudizio per i diritti spettanti all'autore. La traduzione, quindi, pur essendo un'elaborazione, costituisce a sua volta un'opera dell'ingegno, e la condizione essenziale di tutta l'abilità è proprio tale carattere creativo. Quindi non proprio come la definisce il Rescigno: "mera trasposizione letterale del testo senza alcun pregio da una ad un'altra lingua".

^{*} Trascrizione dell'intervento della Dott.ssa Nervegna in occasione della Tavola Rotonda "I traduttori e il diritto d'autore", svoltasi a Roma il 27 Settembre 1996, nell'ambito della VI Giornata della Traduzione.

Ovviamente è il caso di dire che i diritti di traduzione sono cosa ben diversa dal diritto di traduzione, che spetta all'autore dell'opera originaria. Già nel sistema delle leggi del 1865-1882, il diritto di traduzione durava 10 anni a partire dalla prima pubblicazione dell'opera. Successivamente, con le modifiche apportate con il Regio Decreto Legislativo del '25, la durata del diritto di traduzione veniva equiparata a quella prevista per i diritti patrimoniali relativi ad ogni opera dell'ingegno, quindi 50 anni post mortem, con la sola eccezione delle opere scientifiche, per le quali la facoltà di tradurle durava solo 10 anni dalla prima pubblicazione dell'opera. Tuttavia, una volta esercitata nel decennio tale facoltà, questa permaneva operante per tutto il periodo generale di durata dell'opera scientifica originale. A seguito della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Berna nel 1928, anche tale limitazione veniva a cadere e pertanto il diritto di traduzione, al pari di tutti gli altri diritti di utilizzazione economica è venuto a godere del terimine cinquantennale. Questa situazione è stata poi confermata con la nostra normativa del '41 e attualmente l'elevazione della durata è stata portata a 70 anni, questo nel contesto di 2 normative che si intersecano: la legge comunitaria del febbraio di quest'anno e l'ultimo Decreto Legge del 26 agosto scorso.

Quindi, se il titolare del diritto di traduzione dell'opera originaria è il suo autore od avente causa, il titolare del diritto di traduzione in quanto opera derivata, e suscettibile di autonoma protezione, è il traduttore. Oltre alla tutela dei diritti concernenti l'utilizzazione economica dell'opera, la legge del '41 (articoli 20 e seguenti) e il Codice Civile (articolo 2577) assicurano una protezione a difesa della personalità. Il contenuto di questa protezione, che autore e traduttore conservano anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, si concretizza nel riconoscimento dei diritti inalienabili e imprescrittibili che la legge accumuna nell'espressione "diritti morali". Questi sono il diritto alla paternità e all'integrità dell'opera: l'autore esercita il diritto alla paternità opponendosi a che altri si dichiarino autori della propria opera, nonché esigendo che il suo nome sia apposto sull'opera pubblicata. In particolare, per le opere tradotte, la nostra legge indica all'articolo 126 l'obbligo dell'editore di porre in vendita l'opera con il nome dell'autore e dalla specifica disposizione dell'articolo 33 del regolamento di attuazione della nostra legge. Questa sancisce in particolare che sulla copertina e sul frontespizio delle opere tradotte siano impressi, oltre al nome e al cognome del traduttore, il titolo dell'opera e l'indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione. Per inciso, nel nostro servizio, dove si attua anche l'obbligo del deposito delle opere pubblicate, non si accettano a deposito opere tradotte che non abbiano tutti questi requisiti.

Il diritto all'integrità dell'opera consiste, quindi, nel diritto ad opporsi a qualsiasi deformazione mutilazione o altra modificazione ovvero a qualsiasi atto nei confronti dell'opera che possa arrecare concreto pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore-traduttore. Il diritto all'integrità dell'opera, al pari dei diritti alla paternità, sussiste anche quando i diritti di utilizzazione economica siano stati ceduti ad un editore in quanto un diritto morale è per definizione intrasferibile. Al contrario, i diritti di utilizzazione economica possono essere acquistati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge; in particolare gli articoli 109 e seguenti della legge del '41 dettano determinate e particolari disposizioni che contengono particolari principi. Innanzitutto l'art. 109 stabilisce che la cessione di uno o più esemplari dell'opera non comporta in sé la trasmissione dei relativi diritti di utilizzazione economica, inoltre la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto (art. 110). La forma scritta è peraltro richiesta approbationem tantum, nel senso che in mancanza dell'atto scritto il trasferimento è valido ma non può essere provato per testimoni. Il diritto di pubblicazione di opera inedita e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono, finché spettano all'autore o al traduttore, formare oggetto di pegno o pignoramento e sequestro, mentre possono essere sequestrati o pignorati i relativi proventi come anche gli esemplari dell'opera. Gli articoli dal 118 al 135 regolano la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica con quel contratto col quale l'autore o il traduttore concedono all'editore l'esercizio di pubblicare per le stampe l'opera dell'inge-

Ovviamente, sapendo di rivolgermi ad una platea di esperti, mi limiterò soltanto ad esaminare alcuni punti. In particolare l'art. 119 stabilisce che salvo patto contrario con il contratto di edizione, si presumono trasferite all'editore le facoltà dell'autore e del traduttore a porre in commercio gli esemplari riprodotti. Ma non si intendono comprese le possibili ulteriori elaborazioni dell'opera come il suo adattamento cinematografico, teatrale, radiofonico e televisivo. È bene infatti ricordare sempre, anche in questa sede, che il diritto d'autore non è un diritto monolitico, ma esso racchiude distinti ulteriori diritti che sarà bene analizzare dettagliatamente ed indicare espressamente al momento di concludere un contratto.

Dal contratto di edizione vanno poi distinti il contratto di vendita e quello di prestazione di opera intellettuale, pure consentiti. Con il primo l'autore e il traduttore si spogliano completamente di ogni diritto di proprietà sulla propria opera nei confronti dell'editore, in cambio di un determinato corrispettivo; il secondo, cioè il contratto di prestazione di opera intellettuale si esaurisce nella prestazione dell'opera il cui risul-

tato viene acquistato dall'editore dietro corrispettivo a stralcio, per utilizzarlo senza limiti di tempo né restrizioni del contenuto. In entrambi, quindi, non sono previste norme contemplate dalla legge, più volte menzionata, che in ragione dell'interesse pubblico e sociale della creazione dell'opera e dell'ingegno sono da considerarsi cogenti, senza pertanto consentire deroghe sotto pena di nullità del contratto.

La. Fondazione Culturale Luciano Bianciardi che ha sede a Grosseto, via Ximenes 61, organizza per il 24 e 25 ottobre prossimi un convegno dal titolo provvisorio "Luciano Bianciardi traduttore", con interventi di Massimo Bacigalupo (Università di Genova), Nino Briamonte (Università di Venezia), Franco Buffoni (Università di Cassino), Rita Guerricchio (Università di Firenze), Franco Materassi (Università di Firenze), Gaetano Prampolini (Università di Firenze), Maria Stella (Università di Roma) e Felice Rappazzo (Università di Catania) e una Tavola Rotonda che vedrà la partecipazione di Maria Clotilde Angelini, Ginevra Bompiani, Pino Corrias, Oreste del Buono, Fernanda Pivano e Giovanni Raboni.

La Fondazione Bianciardi mette inoltre a disposizione di studenti e studiosi che volessero seguire i lavori del convegno 10 borse di studio da Lit. 1.500.000 ciascuna.

Per eventuali. informazioni rivolgersi alla Fondazione Bianciardi oppure direttamente alla famiglia. Bianciardi (Luciana Bianciardi, v. dei Carracci 7 20149 Milano 02/4699704 - 0338/8717110).

PATRIZIA FRISOLI LA SIAE E I TRADUTTORI*

Ho preparato alcuni appunti per presentare ciò che la SIAE fa per i traduttori e il cammino che può fare un traduttore per entrare a far parte della SIAE o per collaborare con la SIAE.

Innanzitutto ricordo che l'organigramma della SIAE prevede una carica molto importante, quella del consigliere giuridico. Consigliere giuridico della società è il Prof. Fabiani, esperto di diritto d'autore e direttore di una rivista di grande tradizione che si chiama appunto "IL DIRITTO D'AUTORE". Negli anni, questa rivista ha ospitato articoli molto profondi dedicati al traduttore e al problema del traduttore. Penso che chiunque abbia la necessità di fare una ricerca giuridica in questo campo non possa prescindere dalla consultazione di questo testo. Il Prof. Fabiani ha recentemente messo a punto una guida proprio ad uso del traduttore, un manuale d'uso che si intitola appunto "GUIDA PER IL TRADUTTORE" e che raccoglie tutti gli adempimenti di legge cui il traduttore deve sottoporsi per tutelare la propria opera. Avevo preparato una citazione da questo manuale che però vi risparmio, anche perché abbiamo già sentito in maniera molto chiara quali sono gli articoli che riguardano il diritto che il traduttore assume nel fare il proprio lavoro, nel prestare la sua opera. Voglio soltanto ricordare che quando si è parlato di deposito presso la Presidenza del Consiglio ho scoperto con grande piacere una cosa che ignoravo, e cioè che non si accettano in deposito quelle opere che non recano chiaro il nome del traduttore. Questa è infatti una battaglia, passatemi il termine, che noi della sezione OLAF — Opere Letterarie e Arti Figurative — ci siamo impegnati a

^{*} Trascrizione dell'intervento della Dott.ssa Frisoli in occasione della Tavola Rotonda "I traduttori e il diritto d'autore", svoltasi a Roma il 27 Settembre 1996, nell'ambito della VI Giornata della Traduzione.

portare avanti fin dal nostro primo incontro col mondo della traduzione. (Il Dr. Megale se ne ricorderà, giacché era la colonna portante di quell'incontro.) Mi sono resa conto che in realtà la presenza del nome del traduttore sui volumi a stampa è molto disomogenea e che l'art. 33 del regolamento di attuazione, in cui si specifica chiaramente dove deve essere collocato il nome del traduttore, viene spesso disatteso. In quell'occasione avevo addirittura fatto una specie di caccia al tesoro fra i vari libri della mia biblioteca di casa, scoprendo come l'identificazione del traduttore sia a volte difficile se non impossibile. Anche perché il luogo deputato così chiaramente a riportare il nome del traduttore, cioè il frontespizio o, al massimo, il retro del frontespizio, in molti casi viene utilizzato per altre annotazioni, chiaramente di maggior attrazione nell'intendimento dell'editore: cioè il nome del prefattore, soprattutto se si tratta di nomi alla moda, oppure altre indicazioni fra cui la presenza di pseudonimi. Insomma ho avuto modo di verificare che in qualche caso la ricerca del nome del traduttore è problematica. Sono quindi contenta di sapere che i volumi sprovvisti di tale indicazione non vengono accettati.

În questo caso, però si tratta di volumi stampati. A me preme invece dirvi cosa fa la SIAE, cosa può essere utile far fare alla SIAE quando una propria creazione non è ancora stata stampata. Proprio presso la sezione OLAF esiste il servizio di deposito opere inedite, un servizio aperto a tutti, anche a quanti non sono aderenti alla SIAE. Esso ha un'enorme importanza per chi ha predisposto un testo e non lo ha ancora reso pubblico tramite la pubblicazione, ovvero presentazione ad un pubblico indifferenziato e vasto, quindi soltanto presentato nella propria cerchia familiare o ai propri collaboratori. Un'opera di questo tipo, infatti, può essere oggetto di plagio, e non c'è modo agevole per dimostrare che si è autori di un prodotto che non è ancora reso pubblico. Per salvaguardare questo diritto interviene appunto il servizio di deposito opere inedite, che fornisce una prova della paternità della creazione a una data certa; depositando quindi il proprio testo firmato su ogni pagina e dichiarandosene autori si affida alla SIAE il compito di dimostrare, in caso di plagio portato davanti a un giudice, la paternità della creazione alla data del deposito. E' molto diffusa oggi l'abitudine di effettuare questo deposito che è oneroso (costa 140.000 lire) ma molto importante. Il deposito dura 5 anni, passati i quali lo si può rinnovare per un altro quinquennio, ritirare o addirittura abbandonare (nel caso l'opera sia ormai edita e il deposito non abbia più motivo di esistere).

Questo è il primo, piccolo incontro che il traduttore può fare con la SIAE, ma è il più marginale. La SIAE è un ente pubblico economico su base associativa che accoglie i traduttori in qualità di iscritti o mandanti

per la tutela delle proprie opere. I traduttori possono infatti afferire a 3 diverse sezioni:

- 1. la sezione DOR, drammatica operette riviste, il porto naturale per i traduttori di opere teatrali;
- 2. la sezione OLAF, appunto opere letterarie;
- 3. la sezione musica, in qualche caso la sezione lirica, ma penso di meno.

Il ruolo della SIAE (cito dal testo del Prof. Fabiani), è un ruolo di intermediazione; la SIAE esercita i diritti dei propri aderenti, rilascia licenze ed autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, percepisce e ripartisce agli aventi diritto le somme incassate a titolo di diritto d'autore. Questo ruolo le è riservato in esclusiva, salvo che per alcuni diritti, secondo l'art. 180 della legge che abbiamo già sentito ricordare. Ciò non significa che l'iscrizione alla SIAE sia obbligatoria per gli autori e gli editori, né che questi non possano proteggere da soli le proprie opere, bensì che tanto gli autori che gli editori che non intendano esercitare direttamente i loro diritti, possono rivolgersi unicamente alla SIAE. Qual è il diritto che è utile far gestire alla SIAE per autori letterari? La SIAE nella sezione OLAF svolge un duplice compito: la tutela dei contratti di edizione che vengono presentati dagli autori, e la tutela di quelli che vengono chiamati normalmente "piccoli diritti letterari", cioè i diritti di lettura in pubblico, di recitazione, radiodiffusione. Chiaramente per un lavoro di traduzione questi diritti sono utilizzati e penso che il singolo traduttore può avere difficoltà a farli valere direttamente. Vi metto al corrente di una cosa che forse può essere sfuggita. L'Italia è il paese in cui avvengono centinaia, forse migliaia di spettacoli pubblici. Non solo d'estate, ma anche nel resto dell'anno, le piazze, i teatri, le feste patronali sono teatro di letture e recitazioni in pubblico molto più diffuse di quanto si possa pensare. Queste sono tutte occasioni di sfruttamento di opere letterarie, e poetiche, in cui tutto un patrimonio letterario di poesia, di racconti e di brevi novelle sono presentate al pubblico. Ovviamente, in questi casi, la riscossione dei diritti di utilizzazione è pressoché impossibile per il singolo, mentre la società, diffusa su tutto il territorio nazionale, non solo può controllare ma anche percepire per conto dell'autore. La cronaca ci ha informato che percepisce anche per "l'inno di Mameli", suscitando molto rumore. Al di là dei casi estremi, tuttavia, essa offre all'autore il vantaggio di sentirsi al sicuro qualora in una piccola piazza o teatro venga presentato un suo testo. Il traduttore di opere drammatiche, come dicevo, può intervenire alla sezione DOR. A questo punto volevo citare un piccolo passo da un articolo apparso molti anni fa sul giornale "Il Popolo" di Mario Roberto

Cinnaghi, che è anche un traduttore di tanti brani di teatro. L'articolo, che mi è sembrato significativo, dice: "L'opera drammatica, per essere proposta e gustata in un'altra lingua da un pubblico eterogeneo come quello del teatro richiede spesso una traduzione transculturale, oltre che linguistica, con le necessarie libertà che ciò comporta. Così ci sono casi in cui è legittimo e doveroso che il traduttore divenuto interprete al pari del regista e del direttore d'orchestra, firmi il suo lavoro accanto all'autore dell'originale. Per quanto riguarda i classici, poi, l'operazione transculturale è ancora più degna di riconoscimento giacché il traduttore-interprete trasferisce il linguaggio e il significato attraverso il tempo oltre che lo spazio".

Ho fatto questa citazione perché ho spesso l'impressione che il traduttore abbia bisogno di essere incoraggiato ad avere coscienza del proprio ruolo, anche a causa di condizioni obiettivamente difficili. Credo quindi che una riflessione sull'importanza del proprio ruolo e sulla complessità dell'operazione transculturale possa aiutare il traduttore a sentirsi maggiormente sicuro sulle proprie gambe, senza obbligarlo ad una posizione soccombente nei confronti di altri, siano essi gli

autori o gli editori.

Nel caso di traduttori di opere teatrali (ma vale anche per le opere letterarie) volevo ricordare che per accettare in tutela un'opera, in Italia e all'estero (giacché l'adesione alla società italiana ha ovviamente anche delle aperture all'estero, in forza di accordi di rappresentanza stabiliti fra le società) la SIAE esige che all'autore-traduttore sia riservata una quota percentuale nella divisione dei diritti, escludendo di accogliere opere per le quali i diritti di radio e telediffusione, di recitazione ed elaborazione RAI-TV ecc. siano stati ceduti completamente all'editore. Questo dovrebbe essere tenuto sempre ben presente. Alla stipula del contratto, di cui ci parlava prima il Dr. Megale, il traduttore può essere colto da un complesso di inferiorità e tendere a cedere tutto quello che gli viene proposto di cedere, mentre è importante mantenere un controllo sull'utilizzazione della propria opera anche per non perderne le sorti. A questo proposito desidero fare pubblicità al Dr. Megale e al suo articolo sulla cessione dei diritti secondari, che tutti i traduttori dovrebbero avere sul loro comodino. Tale articolo è la quintessenza della chiarezza e offre dei binari da seguire, per cui ne consiglio caldamente la lettura prima di firmare un contratto, per evitare di piangere dopo. L'articolo si intitola "Alcune novità in temi di rapporti contrattuali tra autori e traduttori" ed è apparso nella rivista "Il diritto d'autore" numero 3 del 1994. Ve ne raccomando caldamente la lettura.

La SIAE, statutariamente, accoglie anche i traduttori, ma ho notato, studiando la storia della società, che ha 120 anni, che negli ultimi tempi

soprattutto, la figura e l'attività del traduttore sono stati molto presenti nella vita sociale della società. Prova ne sia che al salone del libro di Torino, qualche anno fa la SIAE ebbe un suo stand, che era fuori posto nel panorama, perché il salone del libro è un salone dove si espone e si compra o si espone per comprare, cioè nasce con l'intento di commerciare l'oggetto libro o il diritto sul libro. La SIAE non aveva niente da commerciare ma decise di avere un suo stand che riguardasse l'argomento traduzione. In una prima occasione si esposero tanti oggetti e cimeli della Biblioteca Teatrale del Burcardo, che è il gioiello che sta a Largo Argentina, a via del Sudario, dove c'è anche un bel museo teatrale, costumi, ricordi di autori ed attori, che furono messi in bella mostra a Torino. L'anno successivo si pensò all'argomento traduzione. Lo dico con soddisfazione in quanto lo stand fu molto bello perché biblioteche ed enti prestarono volumi ad integrazione di quelli che la società già aveva, volumi che illustravano le traduzioni nelle lingue più disparate dei capolavori della letteratura contemporanea. Ci venne anche l'idea di fare un gran pannello con le traduzioni dell'inizio dei Promessi Sposi in tutte le lingue possibili e immaginabili. Fu inoltre organizzato un convegno ad alto livello del quale desidero leggere la conclusione. La parte finale del convegno riguardava le prospettive future. Si tratta di alcuni anni fa, quando l'Unione Europea doveva ancora rinforzarsi. Si disse che: "La Commissione delle Comunità Europee, nel portare la propria attenzione alla diffusione della lettura e dei libri quale sfida culturale per l'Europa, considera prioritario il problema della protezione e dell'incoraggiamento della traduzione. Una politica coerente e globale della traduzione costituisce un imperativo vitale per una reale integrazione dell'Europa. La traduzione rappresenta infatti, a parere della Commissione delle Comunità Europee, condizione indispensabile per l'intensificarsi degli scambi culturali ed economici tra gli stati membri e tra essi e il resto del mondo. Sotto questo profilo non c'è dubbio che la missione del traduttore meriti il più alto apprezzamento. Il suo compito in campo intellettuale è umile ma smisurato". Il convegno, come tutti quelli che si svolgono alla Fiera del Libro di Torino ebbe una notevole risonanza, quindi penso che sia stata una buona opportunità per parlare del ruolo del traduttore.

La società autori organizza inoltre da tantissimi anni il "Prix théâtre italien contemporain", in cui assegna un premio per una traduzione teatrale di opere di teatro italiano in lingua francese. Quindi ha la propria attenzione ai problemi dei traduttori. Ultimamente si è anche pensato a cosa fare di concreto per aiutare il lavoro del traduttore. Alla sezione OLAF, nel nostro piccolo, abbiamo cominciato la campagna della citazione del nome del traduttore, del rispetto del suo diritto morale. La

Dott.ssa Nervegna ci ricordava prima il doppio aspetto del diritto morale, il diritto alla paternità e il diritto all'integrità. Mi sembra che entrambi questi aspetti siano spesso lesi, nei confronti del traduttore, ma penso che sia un fatto di abitudine. Allora, per esempio, il bollettino ufficiale della SIAE riporta nei vari articoli delle citazioni. Abbiamo tutti messo una particolare attenzione affinché, ogni volta che si cita una traduzione, venga ricordato il nome del traduttore. Certamente è solo un piccolo contributo, ma ritengo che sia una forma mentale. Quindi, se nelle scuole i ragazzi che fanno le ricerche e sono abituati a scopiazzare da tutte le parti, a fianco alla citazione citeranno anche il traduttore dei testi che vanno a nominare, sarà comunque un passo avanti. Se gli articoli di giornale o la televisione o qualsiasi forma di comunicazione, anche tra persone, terrà a mente che non va citato solo l'autore.... Si tratta indubbiamente di un cambiamento che non è immediato, ma che è frutto di un'abitudine e sappiamo che le abitudini si formano poi facilmente, perché basta ripetere un atteggiamento più volte per farlo diventare quasi automatico. Ecco, noi ce lo siamo imposto come piccolo contributo, affinché venga resa giustizia alla citazione di chi ha effettuato una traduzione. Penso che questo darà dei frutti abbastanza concreti.

Termino ricordando questo: tanto più è necessario che cambi il costume della citazione di opere straniere senza fare la doverosa menzione del traduttore perché è urgente che questo ruolo venga riconosciuto oggi che i supporti multimediali sono così circondanti. Se non ci abitueremo a citare il traduttore tanto meno sarà riconosciuto il suo ruolo nella massa di materie che ci offre un CD-rom oppure una diffusione in rete, allora bisogna rapidamente correre ai ripari e fare entrare questo elemento in modo che non solo l'autore di un testo venga

necessariamente citato ma con lui il traduttore.

I COLLABORATORI

Daniela Memmo è professore straordinario di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Dopo la laurea ha trascorso diversi anni nella Repubblica Federale tedesca presso l'Institut für internationales Recht dell'Università di Monaco di Baviera, dove ha approfondito il tema dello Sprachrisiko nei rapporti giuridici privati (sull'argomento ha pubblicato vari lavori, tra i quali si ricordano: La lingua nel diritto. Il rischio linguistico nella dichiarazione contrattuale, in Contratto e impresa, 1985, p. 468 ss.; Dichiarazione contrattuale e comunicazione linguistica, Padova, Cedam, 1990). Ha curato la traduzione di numerosi saggi inediti di giuristi tedeschi per importanti riviste giuridiche italiane (Contratto e impresa, Il diritto fallimentare). Ha collaborato mediante pubblicazioni e relazioni a convegni con la Facoltà di Lingue e letterature moderne dell'Università di Bologna (1990), con la Scuola Superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli Studi di Trieste (1991), con la Scuola Superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forlì (1992).

Fabrizio Megale è nato a Roma nel 1951 e vi risiede. Dopo aver lavorato per molti anni come traduttore a Bruxelles presso la Commissione delle Comunità europee, dal 1983 è documentalista della Camera dei deputati, dove si occupa di diritto comunitario e comparato. Ha pubblicato articoli sui traduttori nelle riviste "Diritto e società" e "Il diritto di autore" e sullo stesso argomento ha tenuto conferenze presso le università di Forlì e Trieste. Traduttore di numerose opere politiche e giuridiche dal francese, ha curato da ultimo *Il governo dei giudici* di Edouard Lambert, pubblicato nel 1921 e mai tradotto prima in Italia.

La Dott.ssa **Sandra Nervegna** è funzionario della Presidenza del Consiglio, presso il Servizio per il diritto d'autore.

La Dott.ssa **Patrizia Frisoli** lavora presso la sezione OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative) della SIAE.

APPENDICE: L'ALTRA CAMPANA. IL RAPPORTO TRADUTTORE-EDITORE VISTO DALLE CASE EDITRICI

Introduzione

Nell'anno scolastico 1995-1996 si è tenuto a Lecco, presso il Centro di Formazione Professionale "Luigi Clerici", un corso di traduzione della durata di 300 ore, finanziato dalla Regione Lombardia nell'ambito dell'attività ordinaria di formazione professionale svolta dal Centro. Il corso, che mirava all'orientamento di giovani diplomati e laureati in lingue nel settore della traduzione, è stato ideato e proposto da Isabella C. Blum, che ne ha coperto anche la docenza.

Durante lo svolgimento del corso sono stati affrontati vari temi, tra i quali lo status dei traduttori in Italia e nei Paesi CEE, e la legge sul diritto d'autore; sono stati inoltre esaminati gli aspetti contrattuali e i

diversi contesti nei quali operano i traduttori.

Particolare attenzione - anche in considerazione del grande interesse mostrato dai corsisti per questo sbocco professionale - è stata dedicata al ruolo che il traduttore svolge nell'editoria. Allo scopo di approfondire la natura del rapporto esistente fra Case Editrici e traduttori editoriali, è stato formato un gruppo di studio, composto dalle corsiste Daniela

Ringraziamenti

Autrici di questo lavoro sono le corsiste D. Arlati, E. Buzzoni, C. Digilio, F. Grassi, M. Martignoni, E. Mascheri, S. Mascheri, R. Riva, S. Scuteri, già citate nell'Introduzione. Esse desiderano esprimere la propria gratitudine a Isabella C. Blum, docente del corso di traduzione nell'ambito del quale questa ricerca è stata ideata, organizzata e portata a termine; sono inoltre riconoscenti nei confronti delle Case Editrici che si sono prestate a fornire i dati rispondendo ai questionari. Un grazie va anche agli altri corsisti (Giuliana Fumagalli, Silvia Quadroni, Elena Rossi, Nicoletta Santambrogio, Lorenza Sartori, Renato Turra) per il loro contributo di idee e al Centro di Formazione Professionale "Luigi Clerici" di Lecco, nella persona del suo direttore Mauro Fumagalli, per il supporto fornito alla ricerca.

Arlati, Elsa Buzzoni, Caterina Digilio, Francesca Grassi, Monica Martignoni, Elena Mascheri, Silvia Mascheri, Roberta Riva e Serena Scuteri. L'articolo qui pubblicato contiene i risultati dell'indagine svolta da questo gruppo, insieme a una loro possibile chiave di lettura.

Scopo della ricerca

Obiettivo dell'indagine è stato quello di chiarire il rapporto fra traduttori editoriali e Case Editrici, cercando di comprendere le reali possibilità offerte dal settore ai giovani traduttori.

Metodi

Il questionario

Per effettuare quest'indagine è stata scelta la formula del questionario. Tale scelta è stata dettata da ragioni soprattutto pratiche - ad esempio la necessità di raggiungere le Case Editrici in un periodo di tempo relativamente breve e la difficoltà di realizzare interviste o trovare altri metodi per mettersi in contatto con i potenziali interlocutori.

Il questionario è articolato in due grandi aree:

1. Înformazioni sull'attività editoriale della Casa Editrice

2. Rapporti con i traduttori

Dapprima si è cercato di delineare la "fisionomia" della Casa Editrice attraverso l'indicazione del numero di titoli pubblicati annualmente e della percentuale di quelli tradotti (suddividendoli in base alla lingua di partenza e al genere di appartenenza: letterario, tecnicoscientifico, eccetera).

Nella seconda parte, "Rapporti con i traduttori", si è cercato di individuare il profilo professionale più richiesto dalle Case Editrici e di comprendere i rapporti intercorrenti fra editore e traduttore, nelle varie fasi della collaborazione.

Scelta dei destinatari

La scelta dei destinatari è stata effettuata in base a criteri qualitativi: si è proceduto dapprima a una selezione delle Case Editrici operata sui seguenti parametri:

- sede in Italia settentrionale
- notorietà
- numero titoli in catalogo non inferiore a 50
- soggetti (letteratura, saggistica, scolastica, testi tecnico-scientifici, guide)

Operata una prima scelta, si è proceduto a una ulteriore selezione per circoscrivere il numero dei destinatari a circa 50.

I questionari compilati sono stati restituiti entro il 10 maggio 1996.

Tipo di analisi

Dato il numero ridotto di rispondenti (12 questionari compilati) non è stato possibile effettuare un'analisi dei dati di tipo statistico. Ci si è pertanto limitati a mostrare i dati pervenuti tabulandoli o rappresentandoli in forma di istogrammi di frequenza.

Nei casi in cui compaiono valori percentuali si tratta di dati così espressi dalle stesse Case Editrici e non di una nostra elaborazione sui dati del campione.

Risultati


Per garantire l'anonimato alle Case Editrici che si sono prestate alla nostra indagine, nei grafici e nelle tabelle esse compaiono indicate da un numero. La decima Casa Editrice, che ha tre settori di produzione indipendenti e ha compilato tre questionari, è indicata con 10a, 10b e 10c.

Altre due Case Editrici hanno risposto indicando solamente che non pubblicano opere tradotte e pertanto non sono state oggetto della seguente elaborazione.

Si tenga presente che, come espressamente richiesto, ad alcune domande i rispondenti hanno indicato più opzioni.

1. Informazioni sull'attività editoriale

a. Numero di titoli pubblicati in media in un anno





di cui dalla lingua (in percentuale)

	1	2*	3	4	5	6	7	8	9*	10a	10b	10c
inglese	96		31	75	70	70	40	62		0	100	50
francese	1		31	10	20	10	20	14		80	0	20
tedesco	3		23	15	10	20	20	14		20	0	0
spagnolo	0		0	0	0	0	20	0		0	0	30
altro	0		15	0	0	0	0	10		0	0	0

^{*} Il rispondente ha barrato le caselle senza dare l'ordine di importanza.

c. Percentuale approssimativa di titoli tradotti appartenenti al genere:


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c
letterario	0	40	60	0	0	0	0	70	0	10	35	0
scolastico	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
saggistico	0	60	40	100*	0	10	10	30	0	10	0	0
tec/scien	95	0	0	0	20	0	90	0	85	40	0	0
guide	5	0	0	0	80	90	0	0	0	40	65	100

^{*}Dato evidentemente errato. La casa editrice in questione pubblica in realtà anche molta narrativa tradotta.

2. Rapporti con i traduttori



b. In che ordine di importanza considerate le seguenti competenze? $\bf a$ - ottima conoscenza della lingua di partenza — $\bf b$ - ottima conoscenza della lingua di arrivo — $\bf c$ - competenze nel settore specifico




- c. Quali canali privilegiate nella ricerca di nuovi traduttori?(numerare in ordine di importanza)
- a repertorio AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti) b
 diplomati scuole traduttori/interpreti c laureati facoltà di Lingue d curricola pervenuti in redazione e scambio di informazioni fra Case Editrici f conoscenze personali

					Casa	edit	rice					
Canale	1	2	3*	4	5*	6	7	8	9	10a	10b	10c
а	4			4						6	6	
b	2			5		3				5	4	
C	5			6						4	5	
d	1	3	1	3	1	2		2	3	3	3	1
е	6	2	1	2		1		3	2	2	2	2
f	3	1	1	1	1		1	1	1	1	1	3

- * Il rispondente ha barrato le caselle senza dare l'ordine di importanza.
- d. A lavoro affidato, che tipo di collaborazione offre la vostra Casa Editrice al traduttore?
- a nessuna b norme redazionali c interazione con la redazione
 d possibilità acquisto testi di consultazione necessari e collaborazione di eventuali curatori o consulenti in fase di traduzione
 f interezione con l'Autori dell'




e. Il traduttore prende visione delle bozze?




Una casa editrice ha risposto affermativamente in funzione dell'esplicita richiesta del traduttore.


f. Le traduzioni vengono effettuate da:




- g. Nel caso in cui vengano effettuate da traduttori esterni, il pool di questi collaboratori:
- a è soggetto a un notevole ricambio b è soggetto a un medio



- h. Nel caso di traduttori esterni, la tariffa per cartella è fissa?
- \mathbf{a} \mathbf{s} \mathbf{m} \mathbf{n} 0, varia in base all'esperienza/fama del traduttore \mathbf{c} \mathbf{n} 0, varia in base alla difficoltà/importanza del testo \mathbf{d} \mathbf{n} 0, varia in base alla tiratura prevista \mathbf{e} \mathbf{n} 0, varia in base ad altri parametri (specifi-




- i. Nel caso di traduttori dipendenti,
 che tipo di inquadramento contrattuale è previsto?
 sono previsti programmi di formazione e/o aggiornamento?
 ☐ Sì ☐ No (specificare)
 (NESSUNA RISPOSTA)
- 1. Oltre alla traduzione del testo, per uno stesso libro vengono affidati anche altri incarichi? Specificare quali:
 - a compilazione di indici
 - b traduzione e redazione di eventuali appendici
 - c traduzione e redazione di eventuali glossari
 - d lavoro di ricerca bibliografica
 - e eventuale adattamento



- m. La revisione delle traduzioni viene:
 - a- affidata a traduttori esperti esterni
 - b- effettuata internamente dalla redazione
 - c- affidata a una redazione esterna





DISCUSSIONE

1. Informazioni sull'attività editoriale

La quasi totalità delle Case Editrici che hanno aderito all'iniziativa pubblica oltre 50 nuove opere all'anno. Solamente tre dei rispondenti dichiarano di tradurre oltre il 50% della propria produzione annuale (percentuale che in un caso è attestata sull'80%). In tutti gli altri questionari la percentuale dei testi tradotti è decisamente più bassa (fino a toccare un minimo del 5%), a testimoniare una predilezione per il libro italiano, forse motivata anche da ragioni di ordine economico.

Quanto alle lingue tradotte, la prevalenza dell'inglese appare notevolissima, com'era prevedibile data la diffusione, nel nostro paese, della cultura anglo-americana: in un solo caso si è registrata una netta preponderanza del francese. Fra le altre lingue sono rappresentate quasi sempre, benché in misura di gran lunga inferiore all'inglese, il francese e il tedesco, mentre lo spagnolo è citato solo in due questionari. Una sola Casa Editrice ha indicato di tradurre anche dal turco, dal gaelico e dal russo, peraltro in percentuale modesta.

Il genere che ricorre più frequentemente è la saggistica che, in percentuali molto variabili, è presente in sette questionari su dodici. Il genere scolastico risulta in assoluto il meno tradotto essendo citato in un solo questionario e con una percentuale bassissima.

2. Rapporti con i traduttori

Per quanto riguarda i criteri in base ai quali vengono scelti i traduttori, dai nostri dati emerge una netta preferenza per il saggio di traduzione, che viene proposto agli aspiranti collaboratori da nove Case Editrici su dodici; questo dato era prevedibile, perché effettivamente il saggio consente all'editore di verificare in modo relativamente semplice le competenze linguistiche e anche - ove sia il caso - quelle specialistiche del traduttore. Lo scarso interesse mostrato dalle Case Editrici per le opere già pubblicate dal traduttore può forse spiegarsi con la difficoltà di effettuare un controllo sull'effettiva qualità del lavoro originale servendosi di questo tipo di informazione. L'unica Casa Editrice che dichiara di tenere conto del titolo di studio tratta testi di tipo scientifico, il che giustifica la particolare attenzione alla preparazione nel campo specifico.

Quanto ai dati relativi all'ordine di importanza delle varie competenze del traduttore, a conferma della nostra opinione, risulta che l'ottima padronanza della lingua di arrivo è quella ritenuta in genere più importante. Essenziali anche le conoscenze specifiche relative all'argo-

mento e/o al genere della traduzione.

Per quanto riguarda i canali utilizzati dalle Case Editrici per reperire nuovi traduttori, è emersa la netta tendenza ad affidarsi alle conoscenze personali; subito dopo segue l'analisi dei curricula pervenuti in redazione, le informazioni scambiate tra redazioni di Case Editrici diverse e, a notevole distanza, il possesso del diploma della scuola superiore per traduttori/interpreti o della laurea in lingue. Quanto al repertorio AITI, poche Case Editrici lo menzionano tra le fonti di cui si avvalgono per la ricerca di nuovi traduttori: non è chiaro se lo scarso uso di questo canale sia dovuto a un'insufficiente diffusione del repertorio presso gli editori (che quindi ne ignorano la potenziale utilità) o alla loro effettiva preferenza di altri canali.

Relativamente alla collaborazione offerta al traduttore dalla Casa Editrice durante il lavoro, si rileva un'interazione con la redazione ottenuta attraverso la distribuzione delle norme redazionali; gli altri tipi di collaborazione sono più rari e probabilmente andrebbero sollecitati dal traduttore ogni qualvolta ne sentisse la necessità. Nel nostro campione, gli editori che si prestano all'acquisto di libri o a favorire la collaborazione diretta traduttore/curatore o traduttore/autore, sono generalmente quelli che trattano materiale tecnico-scientifico e/o guide.

Decisamente disarmante appare la situazione per quanto riguarda la partecipazione del traduttore alle fasi di lavorazione del libro successive alla consegna del dattiloscritto. Sei Case Editrici hanno affermato di non sottoporre le prime bozze ai loro traduttori; altre sei hanno risposto che i traduttori rivedono solo le prime bozze (in un caso, esclusivamente su esplicita richiesta); un'unica Casa Editrice ha dichiarato di sottoporre ai propri traduttori tanto le prime quanto le seconde bozze di stampa. La mancata visione delle bozze è, a parer nostro, indice di un comportamento professionalmente non corretto sia da parte della Casa Editrice, sia del traduttore che non pretenda di controllarle. Il traduttore è autore e, in quanto tale, oltre ad avere il diritto di effettuare le ultime correzioni e gli adeguamenti che reputi necessari al proprio lavoro, deve anche avere "diritto di veto" su tutte le eventuali modifiche effettuate da altri. Questo suo diritto (che è anche un dovere, nei confronti di se stesso, dell'autore, dell'editore e - last but not least - del lettore) non può essere messo in discussione in nome di questioni di tempo, scadenze, ecc. Ci rendiamo conto, d'altra parte, che probabilmente molti traduttori evitano volentieri il lavoro di correzione delle bozze, considerato nient'altro che un'ulteriore incombenza, oltretutto non retribuita. Questo comportamento, però, non giova all'immagine professionale.

Dai nostri dati emerge che nelle Case Editrici la figura del traduttore è in massima parte quella di un collaboratore esterno - con la sola eccezione di un rispondente, che ha dichiarato di avvalersi anche dei propri dipendenti. Le Case Editrici possono dunque attingere a un pool di traduttori assai vasto, il cui ricambio tuttavia è risultato in sette casi di media entità, e in cinque addirittura inesistente. La scarsa disponibilità delle Case Editrici a "provare" nuovi collaboratori è indice di una chiusura a nostro parere limitante non solo per l'aspirante traduttore, ma per lo stesso editore, in quanto preclude a entrambi la possibilità di incontri "fecondi".

La maggior parte dei nostri rispondenti (7 su 12) ha dichiarato che la tariffa a cartella varia in base alla difficoltà e all'importanza del testo da tradurre; in due casi la variazione della tariffa può avvenire anche in base all'esperienza e alla fama del traduttore. In cinque questionari, tuttavia, abbiamo rilevato la tendenza a mantenere fissa la tariffa a cartella, tendenza che a nostro avviso è controproducente, in quanto demotivante per il traduttore.

Relativamente a testi di saggistica o comunque di taglio scientifico, le Case Editrici che hanno risposto al nostro questionario hanno mostrato una certa propensione ad affidare ai traduttori anche altri incarichi compilazione di indici, bibliografie, appendici, eccetera - propensione che, per quanto ne sappiamo, non è sempre condivisa dagli stessi traduttori. Sarebbe tuttavia opportuno tenere presente che, con il proliferare delle redazioni esterne, in grado di offrire un pacchetto completo di prestazioni (non solo lavoro di redazione, ma anche di *traduzione*), il traduttore editoriale tecnico-scientifico farebbe bene ad aumentare la propria competitività rendendo più estesa e flessibile la gamma dei servizi offerti al cliente. Questa maggior flessibilità andrebbe a vantaggio del prodotto finale che, essendo opera di un'unica mano, risulterebbe molto probabilmente di qualità superiore a quella di lavori svolti da più persone, spesso qualificate per un lavoro di tipo redazionale ma non di traduzione.

Finito di stampare nel mese di settembre 1997 dalla Grafica Flegrea di Pozzuoli (Na) Printed in Italy